

CONTENZIOSO

Il perfezionamento della notifica a mezzo posta

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario, **la notifica** eseguita in via **diretta dall'ufficio fiscale** è disciplinata dall'[articolo 14 L. 890/1982](#), così come modificato dall'[articolo 20 L. 146/1998](#).

In particolare, tale articolo prevede espressamente che: *“la **notificazione** degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo **posta direttamente** dagli uffici finanziari, nonché ove ciò risulti impossibile, a cura degli **ufficiali giudiziari** dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge”*.

L'[articolo 8, comma 4, L. 890/1982](#), applicabile alle sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, deve essere applicato **per analogia** anche nel caso di notifiche eseguite **direttamente dall'Ufficio**, essendo l'ordinamento **del servizio postale ordinario privo di una regola analoga** a quella summenzionata.

Nel **caso di temporanea assenza** del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione del plico, questo viene depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario. L'operatore postale **deve comunicare il tentativo** di notifica del plico e del suo successivo **deposito mediante** avviso in busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale avviso deve contenere, oltre all'indicazione del mittente, anche l'espresso invito al **destinatario a provvedere** al ritiro del plico entro sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si considererà avvenuta trascorsi **dieci giorni** dalla data di spedizione della raccomandata.

Ciò posto, i **termini per impugnare** dinanzi all'autorità giudiziaria competente **un atto notificato** direttamente dall'ufficio finanziario e ritornato all'ufficio postale per **“compiuta giacenza”** iniziano a decorrere trascorsi **dieci giorni** dal deposito in posta o comunque dall'invio della raccomandata di **trasmissione dell'avviso di giacenza**; ciò

è stato confermato dalla [sentenza n. 4049 del 20.02.2018](#) dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso **un avviso di accertamento notificato** dall'Ufficio a mezzo posta e **ritirato oltre i dieci giorni previsti dalla giacenza**.

La CTP aveva rigettato il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dal contribuente, la CTR aveva confermato la sentenza di prima cura, **considerando intempestivo il ricorso**

proposto, non potendosi considerare, quale *dies a quo*, **quello del ritiro della raccomandata contenente l'atto spedito** direttamente dall'Agenzia delle Entrate, per il quale la notifica si sarebbe perfezionata con il deposito **dell'avviso di compiuta giacenza** del plico che non era stato ritirato **entro i dieci giorni** previsti dalla legge.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando come unico motivo di impugnazione la violazione **dell'articolo 8 L. 890/1982**.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [sentenza n. 4049/2018](#), ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente **confermando la sentenza** emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza, ha ribadito che *"in caso di mancato recapito della **raccomandata** contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, **la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale** ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 14 **deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza** (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza) oppure, **se anteriore**, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento", non potendo considerarsi **quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario**, applicandosi **analogicamente** la L. 890/1982, articolo 8, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta"* ([Cass. Civ. n. 2047/2016](#)).

La Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, ha quindi escluso che *"il momento di sostanziale **perfezionamento della notifica** possa coincidere con il **ritiro del plico raccomandato** presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con **conseguente compressione** dell'interesse del soggetto notificante"* ([Cass. Civ. n. 19958/2017](#)).

Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, è quella secondo cui la notificazione si è perfezionata **decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, successiva a tale termine, non è da prendere in considerazione**.

Per tali ragioni, la Corte **ha rigettato il ricorso** proposto dal contribuente **e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: